

STATUTO DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE ABRUZZO

ART. 1

(Denominazione, personalità giuridica, sede.)

1.1 La Federcaccia della Regione Abruzzo, di seguito detta anche Federcaccia-Abruzzo, è una associazione apartitica costituita dalle Sezioni comunali e provinciali dei federcacciatori e dai loro soci. Essa ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10.02.2000 n.361 ed ha sede presso una delle Sezioni Provinciali di Federcaccia-Abruzzo in conformità ai deliberati del proprio Consiglio Regionale. All'atto dell'approvazione de presente Statuto ha sede in Teramo, via Riccitelli n.3. - E' associazione costituente la Federazione Italiana della Caccia in una con le altre Federazioni regionali.

1.2 La Federcaccia-Abruzzo è dotata di un proprio simbolo che la contraddistingue ed il cui impiego è ammesso sotto la diretta vigile ed esclusiva responsabilità della Federazione stessa, secondo il modello che si allega al presente Statuto, sotto la lettera "A".

ART.2

(Fini istituzionali)

2.1 La Federcaccia-Abruzzo elabora programmi per la gestione del territorio e della Fauna selvatica e per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.

2.2 La Federcaccia-Abruzzo provvede, in particolare, all'organizzazione dei federcacciatori e alla salvaguardia dei loro interessi.

2.3 La Federcaccia-Abruzzo, in relazione a tali fini, provvede, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative delle Sezioni Provinciali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l'esercizio della caccia nelle province della regione e con le regioni limitrofe. Provvede, altresì, alle attività previste dell'art. 23, co. 4, L.R.A. n. 10/2004.

2.4 La Federcaccia-Abruzzo sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l'azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, sia attraverso la collaborazione con associazioni agricole e ambientaliste.

2.5 La Federcaccia-Abruzzo concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto della Federazione Italiana della Caccia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente Statuto, anche quelle contenute nello Statuto della Federazione nazionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi Federali.

ART.3

(Organizzazione)

3.1 Sono organi di Federcaccia-Abruzzo:

- l'Assemblea Regionale;
- il Presidente;
- il Consiglio Regionale;
- il Consiglio di Presidenza.

3.2 Sono organi di giustizia e di controllo:

- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

3.3 Sono organi territoriali:

- le Sezioni Provinciali;
- le Sezioni Comunali.

ART.4

(Assemblea Regionale)

4.1 E' costituita dai delegati designati nelle Assemblee elettive delle sezioni provinciali in quote rispettose di maggioranze e minoranze, il cui numero viene determinato dal Regolamento di attuazione in ragione o proporzione del numero degli iscritti di ogni Sezione Provinciale.

Le Assemblee elettive delle Sezioni Provinciali, provvederanno altresì alla nomina dei delegati supplenti che subentrano agli effettivi in caso di impedimento.

4.2 Partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i Presidenti delle Sezioni Provinciali, I componenti del Consiglio di Presidenza, i Componenti del Consiglio Nazionale FIDC, il past President, e il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Presidenti delle Sezioni provinciali possono farsi rappresentare da un vice Presidente all'uopo delegato per iscritto.

4.3 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente della Federcaccia-Abruzzo o dal suo sostituto:

- a) in via ordinaria ogni cinque anni, con preavviso di almeno dieci giorni entro il 30 "**aprile**";
- b) in via ordinaria ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e del documento programmatico di gestione;
- c) in via straordinaria, con analogo preavviso, quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Consiglieri Regionali.

4.4 L'Assemblea Regionale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se è presente un terzo degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino

l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

4.5 L'Assemblea Regionale elegge per acclamazione il Presidente dell'Assemblea.

4.6 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea elettiva, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse. I membri componenti la Commissione elettorale non partecipano al voto.

4.7 L'Assemblea Regionale ha il compito di provvedere:

- a) all'elezione del Presidente;
- b) all'elezione dei Vicepresidenti;
- c) all'elezione dei componenti elettivi del Consiglio Regionale;
- d) all'elezione dei Componenti il Consiglio di Presidenza;
- e) all'elezione del Collegio dei Probiviri;
- f) all'elezione dei 2 membri effettivi e 1 supplente Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) all'approvazione o adozione della relazione programmatica concernente gli indirizzi di politica faunistico-venatoria e ambientale;
- h) alle modifiche -in seduta straordinaria- del presente Statuto. Per la validità di tali decisioni è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
- i) i componenti che, salvo giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni dell'Assemblea, decadono dalla carica automaticamente.

4.8 Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei Componenti del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la maggioranza dei voti rappresentati. Le votazioni per l'approvazione delle delibere dell'Assemblea si svolgono a scrutinio palese ed è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

4.9 I voti sono espressi senza possibilità di delega e, per le elezioni, sono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli componenti dell'Assemblea; ogni componente esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

4.10 Partecipano all'Assemblea Regionale con il solo diritto di parola i Componenti il Consiglio nazionale della Federazione Italiana della caccia.

4.11 Assistono ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, i Presidenti delle associazioni settoriali regionali, se costituite e operanti in regione Abruzzo ed i soci Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia.

ART.5

(Presidente di Federcaccia-Abruzzo)

5.1 Il Presidente deve essere un cittadino-cacciatore avente residenza in Abruzzo e dura in carica cinque anni.

5.2 Ha la rappresentanza legale di Federcaccia-Abruzzo e ne firma gli atti.

5.3 Convoca e presiede il Consiglio Regionale e il Consiglio di presidenza, convoca l'Assemblea regionale

5.4 Dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea Regionale del perseguimento dei fini statutari.

5.5 Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili da sottoporre, per la ratifica, agli organi collegiali competenti nella prima riunione utile.

5.6 Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza del Consiglio Regionale, il Presidente svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente e deve convocare l'Assemblea entro sessanta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

5.7 In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità del precedente comma.

5.8 Il Presidente Regionale uscente acquisisce la qualifica di past President e può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio Regionale.

ART.6

(Vicepresidenti di Federcaccia-Abruzzo)

6.1 I vicepresidenti sono eletti in numero di tre dall'Assemblea Regionale. Il Consiglio Regionale designa tra gli eletti il Vicepresidente Vicario.

6.2 Esercitano i poteri delegati dal Presidente.

6.3 il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata (su delega del Presidente), di impedimento temporaneo o definitivo.

6.4 Un Vice Presidente, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza e non compri le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica. In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo di un Vice Presidente, l'Assemblea Regionale provvede ad eleggere il suo sostituto nella prima riunione utile in conformità con le norme elettorali contemplate nel Regolamento di attuazione.

ART.7

(Consiglio Regionale)

7.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e da un numero di consiglieri stabilito dal Consiglio Regionale nella riunione che indice l'Assemblea Regionale per le elezioni degli organi federali. Partecipano alla riunione del Consiglio con il solo diritto di parola il Past President e i componenti il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana della Caccia. I Consiglieri eletti dall'Assemblea durano in carica cinque anni, mentre gli altri consiglieri sono nominati "razione uffici".

7.2 Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle associazioni settoriali regionali se costituite e operanti in Regione Abruzzo.

7.3 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata un terzo dei suoi componenti.

7.4 Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Il diritto di voto non è delegabile e in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

7.5 Di ogni riunione il Segretario o un suo delegato, redige verbale che viene sottoscritto anche dal Presidente.

7.6 Il Consiglio Regionale provvede:

- a) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- b) all'approvazione del regolamento di attuazione e di quello di amministrazione e contabilità e relative modificazioni
- c) all'approvazione della relazione politico-programmatica presentata nella riunione convocata per l'approvazione del bilancio preventivo;
- d) all'elezione nel suo seno del Segretario Regionale;
- e) alla nomina, tra i Vicepresidenti, del Vicepresidente Vicario;
- f) alla nomina dei rappresentanti Federcaccia in seno agli Organismi istituzionali;
- g) a sovrintendere e verificare la puntuale attuazione, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto, dei programmi deliberati dalla Federcaccia Abruzzo all'interno della Associazione e dei suoi programmi statutari.

7.7 I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

7.8 Alla sostituzione dei Consiglieri elettivi che durante il mandato cessano dalla carica per qualsiasi motivo, provvede con cooptazioni che dovranno espletarsi in occasione della prima riunione utile del Consiglio Regionale su designazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

7.9 Se viene meno la maggioranza dei componenti, il Consiglio Regionale decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione rimane in carica il Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà svolgersi entro i trenta giorni successivi.

7.10 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile del Consiglio Regionale, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

ART.8

(Consiglio di Presidenza)

8.1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle Sezioni Provinciali e dal Segretario il quale espleta anche le funzioni di tesoriere.

8.2 Il Consiglio di Presidenza è l'Organo esecutivo della Federcaccia Abruzzo il quale gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal Regolamento di attuazione; delibera su tutte le materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile.

ART.9

(Collegio dei Probiviri Regionale)

9.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per cinque anni, elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente.

Almeno uno dei componenti deve essere un legale.

9.2 Il Collegio ha sede nella stessa Sezione Provinciale in cui il Consiglio Regionale ha posto sede di Federcaccia-Abruzzo. Decide sulle controversie insorte fra gli organi di Federcaccia-Abruzzo, fra questi e le Sezioni Provinciali e/o fra queste ultime e le Sezioni Comunali e sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, con esclusione della sfera di attribuzione relativa alla materia sportiva.

9.3 Il Collegio decide altresì inappellabilmente sui ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali di cui è stato investito.

9.4 Il Collegio giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto, mentre per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti Federali Regionali l'iniziativa spetta al Consiglio Regionale. Pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche, sentiti gli interessati. Il Segretario regionale cura l'esecuzione di tali decisioni.

ART. 10

(Collegio dei revisori dei conti regionali)

10.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due Membri effettivi e un supplente. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere soci della Federcaccia-Abruzzo. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente nella prima riunione utile, che deve essere iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

10.2 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decade qualora per qualsiasi motivo sia venuto a decadere il Consiglio Regionale.

10.3 Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

10.4 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente regionale.

10.5 I Revisori partecipano alle riunioni di tutti gli organi deliberanti.

ART. 10 bis

(Patrimonio e bilancio.)

10.1 Il patrimonio di Federcaccia-Abruzzo è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci e dagli inventari.

10.2 I beni costituenti tale patrimonio, previa delibera del Consiglio Regionale possono essere ceduti anche in uso gratuito o comodato alle Sezioni Provinciali e Comunali.

10.3 Le entrate Finanziarie di Federcaccia-Abruzzo sono costituite dalla quota della tessera federale di propria competenza, da contributi e da donazioni e lasciti.

10.4 La gestione finanziaria ed il bilancio di Federcaccia-Abruzzo sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Regionale.

ART. 11

(Poteri di commissariamento)

11.1 Il Consiglio Regionale in caso di gravi irregolarità nella gestione della Sezione Provinciale, di manifesto mancato suo funzionamento, ovvero comunque di accertato contrasto delle attività poste in essere dalla Sezione Provinciale con i fini istituzionali e di politica venatoria perseguiti a norma dell'art. 2 del presente Statuto della Federcaccia della regione Abruzzo, delibera la nomina di un Commissario straordinario.

11.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva. Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari alla rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea straordinaria entro tre mesi, nominando la Commissione elettorale. Detto termine può essere motivatamente prorogato di ulteriori sei mesi. L'Assemblea straordinaria dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi dalla convocazione. I neo eletti durano in carica fino alla conclusione del quinquennio.

11.3 Per tale decisione è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART.12

(Casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dalla carica)

12.1 Gli incarichi nella organizzazione federale possono essere conferiti soltanto a cittadini italiani residenti in Abruzzo.

12.2 Tutti i dirigenti debbono essere tesserati della FIDC. I dirigenti, salvo il loro ruolo all'interno della Federcaccia Abruzzo non possono avere rapporti di lavoro subordinato, professionali né alcun rapporto commerciale con la Federazione.

12.3 Non possono ricoprire incarichi coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso se non intervenuto provvedimento di riabilitazione, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia, prima che siano trascorsi almeno tre anni dall'irrogazione della sanzione. In ogni caso la causa di ineleggibilità è sottoposta alla valutazione del Collegio dei Probiviri Regionale circa la gravità dell'illecito commesso.

12.4 Non sono eleggibili a Revisori dei Conti, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Componenti del Consiglio di Presidenza Regionale.

12.5 Il Presidente e i Revisori contabili nonché i Membri dell'Organo di Giustizia, non possono ricoprire altro incarico nella Federcaccia Abruzzo e nelle Associazioni federate regionali.

12.6 La carica di Presidente di un ATC nella regione Abruzzo è incompatibile con le cariche di Presidente Regionale e di Presidente Provinciale di Federcaccia. Nel caso di sovrapposizione delle due cariche, l'interessato, entro 15 giorni dalla sopravvenuta incompatibilità deve rimuoverla. In caso di inerzia, il Consiglio Regionale rimuove l'incompatibilità intervenendo all'interno di Federcaccia con i poteri di commissariamento.

ART.13

(Clausola compromissoria)

13.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Federcaccia Abruzzo hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti, associazioni e soci.

13.1 Le associazioni ed i soci per la risoluzione delle controversie, connesse all'appartenenza alla Federcaccia Abruzzo, si impegnano ad adire preventivamente il Collegio dei Probiviri Regionale.

13.3 La mancata osservanza del presente impegno comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art.14

(Sezioni Provinciali)

14.1 Le Sezioni Provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia.

14.2 Le Sezioni Provinciali svolgono nel territorio di loro giurisdizione i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e di Federcaccia-Abruzzo.

14.3 Le Sezioni Provinciali provvedono altresì:

- a) all'educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatorie organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie;
- b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
- c) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza nelle acque interne e di antibracconaggio;
- d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività delle Sezioni e Sottosezioni comunali;
- e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

ART. 15

(Organi delle Sezioni Provinciali)

15.1 Sono organi centrali delle Sezioni Provinciali:

-l'Assemblea;

-il Presidente

-Il Consiglio direttivo;

-la Giunta esecutiva

-il Collegio dei Revisori dei Conti;

-il Collegio dei Probiviri.

15.2 Sono organi periferici delle Sezioni Provinciali le Sezioni Comunali.

ART. 16

(Assemblea provinciale)

16.1 L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti delle Sezioni Comunali i quali votano per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentato. In caso di impedimento i Presidenti delle Sezioni Comunali possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Direttivo comunale delegato per iscritto.

16.2 Intervengono altresì all'Assemblea senza diritto di voto, i Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali, i Revisori dei Conti provinciali, i Commissari Straordinari, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali ove costituite e operanti sul territorio della regione Abruzzo ed i Presidenti degli AATTCC della provincia.

16.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente provinciale, previa delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo.

16.4 L'Assemblea può essere convocata in via Straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando venga richiesto, con motivata istanza, firmata individualmente da Presidenti di Sezione Comunale, che rappresentino almeno un terzo degli iscritti nella provincia.

16.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere fissata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza dei presidenti rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti della provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un'ora di distanza, l'Assemblea è costituita validamente quando sia rappresentato almeno un terzo degli iscritti della provincia.

16.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione, per rappresentanza, di almeno la metà più uno dei soci rappresentati in Assemblea.

16.7 L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data stabilita con lettera raccomandata o mail.

16.8 Partecipano ai lavori dell'Assemblea provinciale, con il solo diritto di parola, il Presidente regionale, i Consiglieri nazionali, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali, se costituite e operanti ed i soci Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia..

16.9 I componenti che, salvo giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

ART.17

(Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva delle Sezioni provinciali.)

17.1 Le Sezioni provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo composto da minimo nove e massimo quindici Consiglieri, eletti ai sensi del successivo art. 21 e che durano in carica cinque anni. In caso di presentazione di più liste, la rappresentanza viene assegnata per l'80% ai più votati della lista vincente e per il 20% ai più votati della lista risultata seconda. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Segretario della Sezione, il quale espleta anche compiti di tesoriere. Alle sedute del Consiglio assistono, senza diritto di voto, i Presidenti delle Associazioni settoriali provinciali se costituite ed operanti in provincia. I componenti che, salvo giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono.

17.2 Il Consiglio Direttivo, nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, con funzioni anche di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse. I membri componenti la Commissione elettorale non partecipano al voto.

17.3 La Giunta Esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito. La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio Direttivo.

17.4 Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, che sottoscrive insieme al Presidente.

ART.18

(Presidenti delle Sezioni Provinciali)

18.1 Il Presidente deve essere un cittadino-cacciatore avente residenza in Abruzzo e dura in carica cinque anni.

18.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta, curando la esecuzione delle delibere.

18.3 Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione unitamente al Consiglio Direttivo.

18.4 Le funzioni vicarie sono di competenza del Vicepresidente più anziano di carica; in caso di parità di carica, del più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento de Vicepresidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età. In caso d dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo procede entro trenta giorni a nuove elezioni.

ART.19

(Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Provinciali)

19.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri effettivi e un supplente, anche non soci. Il Collegio controlla

la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro, vidimato dal Presidente della Sezione Provinciale

19.2 I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

19.3 Il Collegio resta in carica per l'intero quinquennio e non decadono qualora per qualsiasi motivo sia venuto a mancare il Consiglio Direttivo provinciale.

ART.20

(Collegio dei Probiviri provinciale)

20.1 In occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo provinciale si provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra associati di specchiata moralità, residenti in un Comune della Provincia. Il Collegio elegge nel proprio seno, mediante votazione segreta, il Presidente. In caso di impedimento del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano di età.

20.2 Il Collegio dei Probiviri delle Sezioni Provinciali giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi dei Probiviri comunali e decide altresì inappellabilmente sulle controversie tra i soci.

20.3 Il Collegio dei Probiviri giudica, in prima istanza, sulle controversie fra Sezioni Comunali, fra queste e la Sezione Provinciale e su quelle fra soci e dirigenti della Sezione Provinciale.

20.4 Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi relativi alle elezioni di tutti i dirigenti a livello comunale e sull'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 Il Collegio dei Probiviri giudica in prima istanza sui ricorsi avverso l'elezione dei dirigenti provinciali.

20.6 Eventuali controversie sull'elezione del Collegio dei Probiviri provinciale sono di competenza del Collegio dei Probiviri regionale.

20.7 Il Collegio adotta le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, sentiti gli interessati. Il Segretario della Sezione Provinciale cura l'esecuzione di tali decisioni.

20.8 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati con lettera raccomandata all'interessato, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri regionale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART.21

(Disposizioni concernenti le Assemblee provinciali e compiti delle medesime)

21.1 Le Assemblee delle Sezioni Provinciali vengono convocate in via ordinaria dal Presidente della Sezione stessa almeno una volta all'anno entro la fine di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

21.2 Le Assemblee deliberano sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, o su quelli sopravvenuti, urgenti e indifferibili. Esse provvedono:

a) ad approvare i bilanci preventivo e consuntivo, redatti secondo le modalità contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità e la relazione tecnico-morale-finanziaria da

trasmettere al Consiglio Regionale nei termini prescritti;

b) ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, dei Componenti il Consiglio Regionale e del Collegio dei Probiviri;

c) a determinare le direttive per il coordinamento delle attività delle Sezioni Comunali;

d) a determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

21.3 Il Consiglio Direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione Elettorale e verifica poteri. I membri della Commissione Elettorale e verifica poteri non hanno diritto di voto.

ART.22

(Compiti del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva delle Sezioni Provinciali)

22.1 Il Consiglio Direttivo gestisce la Sezione Provinciale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti. Il Consiglio Direttivo decide sulle questioni di indirizzo attinenti l'attività della Sezione e redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea.

22.2 Il Consiglio Direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione Elettorale e verifica poteri composta di tre membri effettivi e due supplenti. I membri della Commissione Elettorale e verifica poteri non hanno diritto di voto.

22.3 Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti negli organismi venatori ed ambientali di interesse provinciale.

22.4 Il Consiglio Direttivo coordina e indirizza l'attività delle Sezioni Comunali e in particolare attua le direttive deliberate dall'Assemblea provinciale.

22.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

22.6 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede.

22.7 Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo con richiesta motivata e previa presentazione dell'ordine del giorno. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo decadono dalla carica automaticamente.

22.8 Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti ovvero, in mancanza, con elezioni parziali che dovranno essere espletate nella prima Assemblea utile.

22.9 Se viene meno la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo decade automaticamente. Per l'ordinaria amministrazione resta in carica il Presidente che dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni, nominando la Commissione elettorale. L'Assemblea dovrà essere tenuta entro i trenta giorni successivi. I neo eletti durano in carica fino alla conclusione del quinquennio.

22.10 La Giunta Provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo per determinate materie e in caso di estrema urgenza può deliberare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

ART. 23

(Autonomia e responsabilità gestionali delle Sezioni Provinciali per l'attività venatoria)

23.1 Le Sezioni Provinciali godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le Associazioni venatorie. Nell'ambito di tale riconosciuta autonomia esse provvedono, tra l'altro, alla stipula di contratti assicurativi autonomi per la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli infortuni, e in generale, di tutte le forme di garanzia comunque connesse all'esercizio delle attività venatorie e cinofile.

23.2 Il patrimonio delle Sezioni Provinciali è costituito dai beni acquisiti da contabilizzarsi nell'inventario e nel conto consuntivo. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, delle Sezioni Comunali che fanno capo alle Sezioni Provinciali, non ha alcun diritto sul patrimonio sezionale.

23.3 La Sezione Provinciale ha distinti bilanci, preventivo e consuntivo, e formula una relazione annuale sull'andamento della gestione e sui programmi di attività, sottoscritta dal Presidente, insieme ad una relazione deliberata dal Collegio dei Revisori. Le modalità di gestione di cassa debbono uniformarsi ai principi del Regolamento di amministrazione e contabilità.

23.4 Delle obbligazioni contratte dalla Sezione Provinciale risponde unicamente la stessa con il proprio patrimonio, ferme restando le competenze e la responsabilità degli organi collegiali della Sezione.

23.5 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile della Sezione, sono responsabili anche solidalmente coloro che li hanno posto in essere.

23.6 Nel caso in cui gli organi della Sezione Provinciale deliberino il passaggio ad altra Associazione venatoria ogni bene e risorsa economico-patrimoniale della Sezione diverrà di proprietà della Federcaccia Regionale Abruzzo.

ART. 24

(Attività agonistico-sportivo-venatoria delle Sezioni Provinciali)

24.1 Le Sezioni Provinciali possono svolgere ogni attività agonistico-sportiva ritenuta utile al perseguimento dei fini istituzionali.

24.2 Le Sezioni Provinciali possono altresì, promuovere, regolamentare e giudicare competizioni sportivo-amatoriali per discipline agonistiche la cui titolarità appartenga a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

24.3 Le entrate e le uscite relative a tali attività saranno contabilizzate nel bilancio della Sezione.

ART. 25

(Sezioni Comunali)

25.1 Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.

25.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedano possono essere costituite, dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo della Sezione Comunale interessata che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni Comunali.

25.3 E' in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica Sezione con il nome dei vari comuni. Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio Direttivo provinciale.

25.4 Le Sezioni Comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi Provinciali e Regionali di Federcaccia Abruzzo e collaborano tra loro per il raggiungimento dei fini associativi.

25.5 In particolare le Sezioni Comunali provvedono:

- a) in collaborazione e con la Sezione Provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
- b) alla promozione di iniziative, in seno agli Ambiti Territoriali di Caccia e ai Comprensori Alpini, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e a mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
- c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
- d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
- e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
- f) collaborare con gli Organi dell'Associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
- g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
- h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
- i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in con funzioni antincendi e vigilanza sulle acque interne particolare

ART.26

(Organi)

26.1 Sono Organi della Sezione Comunale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario Tesoriere;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti deliberato dall'Assemblea);
- g) la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).

26.2 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento del quinquennio in cui hanno avuto luogo e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti ne contrarre con esse

rapporti di lavoro subordinato o autonomo. La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque carica sociale.

ART. 27

(Assemblee Comunali).

27.1 Le Assemblee Comunali sono formate dai soci della Sezioni comunali.

27.2 L'Assemblea è l'Organo sovrano della Sezione Comunale che provvede:

- a) alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva se esistente;
- b) alla fissazione del numero dei consiglieri per il rinnovo delle cariche sociali che sarà determinato dall'Assemblea precedente alle elezioni;
- c) alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori ove previsto;
- d) a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;
- e) all'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo;
- f) alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.

27.3 L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

27.4 L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'Ordine del giorno da almeno un terzo dei Soci della Sezione.

27.5 Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale e/o in luoghi pubblici preventivamente determinati e conosciuti dai soci della Sezione.

27.6 L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

27.8 L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora. In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 dei Soci della Sezione. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione dell'Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

27.9 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

Art. 28

(Elezioni delle Cariche Sociali)

28.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di 3 membri che espleta le funzioni di verifica dei poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

28.2 I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

28.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.

Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e/o in luoghi pubblici frequentati o conosciuti dai Soci della Sezione e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

28.4 È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

28.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

28.6 Non è ammessa la cancellazione dalla lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, anche se corrispondenti a soci della sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art.29.

28.7 Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione Elettorale a ciascun iscritto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

28.8 Le candidature al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci. Avverso la decisione della Commissione Elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica dei poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione Provinciale della Federaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro tre giorni dall'Assemblea medesima. La Sezione Provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso tale decisione, entro tre giorni, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri Provinciale.

Art. 29

(Requisiti per l'Elezioni alle Cariche Sociali)

29.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci devono:

a) avere un'anzianità associativa di almeno due anni o essere soci fin dal momento della costituzione della Sezione;

b) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto doloso, salvo che non sia trascorso almeno un biennio dall'avvenuta riabilitazione;

c) non aver riportato condanne o sanzioni amministrative per gravi violazioni delle leggi sulla caccia. La gravità delle violazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri;

d) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della FIDC e di associazioni ad essa affiliate che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.

Art. 30

(Il Presidente)

30.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio Direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio Direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.

30.2 Il Vice presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

30.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o del Vice Presidente previa surroga se necessario del Consigliere mancante con il primo dei non eletti.

30.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente Onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerite nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.

2305 Il Presidente Onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo. Resta in carica sino alla eventuale elezione del nuovo Presidente Onorario e può assumere incarichi su delega del Presidente.

Art. 31

(Consiglio Direttivo)

31.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre Membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 26.

31.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'esaurimento del quinquennio nel corso del quale sono stati eletti e sono rieleggibili.

31.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

31.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione salvo motivi di eccezionale urgenza e salva l'ipotesi di presenza totale.

31.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti

31.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.

31.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza

31.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

31.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentra alloro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.

31.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima Assemblea utile.

31.11 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento definitivo di Consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi entro trenta giorni dalla avvenuta decadenza.

31.12 In caso di inerzia la Sezione Provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 35.

Art. 32

(Compiti del Consiglio Direttivo)

32.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di direzione e gestione della Sezione.

32.2 Esso provvede in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.

32.3 E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro Organo.

Art. 33

(Giunta esecutiva)

33.1 La Giunta Esecutiva, ove istituita, è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidente, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.

33.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio Direttivo.

Art.34

(Il Segretario Tesoriere)

34.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dai Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo .29 comma3.

34.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente a Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio Direttivo al fine dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 35

(Collegio dei Probiviri delle Sezioni Comunali)

35.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci ed elegge nel suo seno il Presidente. Esso giudica, entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati di qualunque controversia relativa alla attività sportiva o associativa insorta fra i soci e la Sezione.

35.2 Il Collegio esercita altresì funzioni di giudice disciplinare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di mancanze e violazioni degli obblighi di correttezza, lealtà e probità sportiva e associativa, di violazioni delle norme federali e del presente Statuto nonché di violazioni delle leggi e regolamenti relativi alla caccia nonché per comportamenti scorretti od ostantivi all'espletamento dell'attività degli Agenti Volontari di vigilanza ecologico- venatoria della FIDC.

35.3 Il Collegio giudica senza formalità ma previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine di almeno quindici giorni per le giustificazioni e con facoltà per il socio nei cui confronti si procede di essere sentito personalmente e di farsi assistere da persona di fiducia.

35.4 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito può applicare le seguenti sanzioni:

a) censura;

b) deplorazione;

c) sospensione dall'attività della Sezione per un periodo di tempo non superiore a 1 anno quando la mancanza addebitata al socio sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

d) esclusione dalla Sezione quando sia accertato che il socio abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la partecipazione alla Sezione od in violazione del vincolo di giustizia o qualora sia già ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione.

35.5 La Sezione Comunale deve comunicare alla Sezione Provinciale i provvedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d).

35.6 Avverso i provvedimenti del Collegio, che devono essere comunicati per lettera raccomandata all'interessato, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale, con reclamo motivato da proporsi entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

35.7 I provvedimenti del Collegio devono altresì essere affissi nella sede sociale.

35.8 Il Collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti e i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Art. 36

(Collegio dei Revisori della Sezione Comunale)

34.1 Il Collegio dei Revisori è composto da un membro effettivo e un supplente eletti dall'Assemblea.

34.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

34.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.

34.4 Il presidente del Collegio è invitato a presenziare anche tramite altro revisore delegato alle riunioni del Consiglio.

34.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i sindaci effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art.37

(Commissari Straordinari)

37.1 In caso di gravi irregolarità nella gestione della Sezione o di manifesto mancato suo funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio Direttivo, la Sezione Provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione Provinciale non provveda, il Consiglio Regionale potrà procedere in sostituzione di quest'ultima.

37.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.

37.3 Il Commissario Straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.

37.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni dieci dalla comunicazione.

37.5 Il Commissario Straordinario non ha diritto di voto.

Art. 38

(Scritture contabili)

38.1 La Sezione Comunale conserva e cura i seguenti libri:

- a) l'elenco dei soci;
- b) raccolta delle delibere del Consiglio Direttivo e relativi verbali;
- c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
- d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

Art. 39

(Patrimonio ed entrate)

37.1 Le Sezioni Comunali godono di autonomia patrimoniale, gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio, limitatamente alle attività istituzionali.

37.2 Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) da beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.

37.3 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi gli eventuali utili ed oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della sezione, né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.

37.4 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione Provinciale, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

37.5 Quando presso una Sezione o una Sottosezione si costituisce un Circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o Sottosezione alla quale è aggregato.

Art. 40

(Sottosezioni Comunali)

40.1 L'Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di Sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.

40.2 La Sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione Comunale ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima. Essa è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti tra i soci della Sezione medesima.

40.3 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito mediante votazione segreta il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Sottosezione.

40.4 Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione esplicano le funzioni di loro competenza anche nei confronti della Sottosezione.

40.5 I soci della Sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.

38.6 La Sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione Comunale.

40.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della Sottosezione.

40.8 Si applicano alle Sottosezioni in quanto compatibili tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione Comunale.

Art. 41

(Norma transitoria)

41.1 Salvo diversa decisione assembleare, le associazioni sportive comunali dei federcacciatori sono automaticamente e di diritto trasformate in Sezioni Comunali della Federcaccia Abruzzo, e manterranno, in via transitoria, le medesime strutture organizzative e dirigenziali.

41.2 Per il quadriennio olimpico 2001 - 2004, esse potranno procedere alla elezione delle cariche sociali, previste dal presente Statuto, con le modalità e le regole già applicate dalle suddette associazioni sportive.

Art. 42

(Modifiche statutarie)

- 42.1 Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea in seduta straordinaria.
- 42.2 Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 43

(Scioglimento della Federcaccia Regionale Abruzzo)

- 43.1 La proposta di scioglimento della Federcaccia Regionale Abruzzo può essere presentata soltanto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata su richiesta di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto o almeno tre Consigli Provinciali.
- 43.2 Per la costituzione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza dei quattro quinti dei delegati e per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari i quattro quinti dei voti costituenti l'Assemblea straordinaria.
- 43.3 In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto alla FIDC nazionale, per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione.

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE DELLA FEDERCACCIA DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. I

Assemblea Regionale

- 1.1 L'Assemblea regionale è composta da un numero di Delegati nominati dalle Sezioni provinciali ed eletti in ragione di uno per ogni 250 Soci o frazioni di esso.
- 1.2 La convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo mediante raccomandata, pec o e-mail da comunicarsi ai componenti della stessa almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea medesima.
- 1.3 L'avviso della convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 1.4 il Consiglio regionale, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la Commissione elettorale.
- 1.5 La Commissione elettorale si costituisce, secondo le esigenze, prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria elettiva.
- 1.6 I componenti la Commissione elettorale non hanno diritto di voto.
- 1.7 La verifica dei poteri all'Assemblea è effettuata dalla Commissione elettorale.

1.8 Le candidature, preventivamente accettate, per iscritto, devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata in prima convocazione e devono essere pubblicate sull'albo della Federaccia Abruzzo, nella sede della stessa, almeno dieci giorni prima e sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei soci.

1.9 Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

1.10 Ogni eventuale reclamo avverso le decisioni della Commissione elettorale deve essere proposto entro tre giorni al Collegio regionale dei Probiviri che decide in tempo utile.

1.11 La Commissione elettorale decide sulla ammissibilità delle candidature prima della pubblicazione delle stesse tenuto conto dei requisiti previsti dalla statuto e dal presente Regolamento.

1.12 Qualora si tratti di ricorso alle decisioni della Commissione in ordine a questioni sorte in Assemblea, in sede di verifica poteri o di procedure elettorali, il reclamo deve essere preannunciato con atto scritto e motivato prima della chiusura dell'Assemblea.

Art. 2

Elezione del Presidente

2.1 La candidatura a Presidente della Federaccia Abruzzo deve essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 1 e sottoscritta da presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati regionali.

2.2 Risulta eletto il candidato che raccoglie il maggior numero di suffragi.

Art. 3

Elezione dei Vicepresidenti

3.1 Le candidature a Vicepresidente devono essere presentate per liste sottoscritte da presidenti provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati regionali.

3.2 Risultano eletti i candidati della lista che riporta il maggior numero di voti.

Art. 4

Elezione del Consiglio di Presidenza

4.1 Le candidature a Consigliere di Presidenza devono essere presentate sottoscritte da Presidenti Provinciali che rappresentino almeno il 20% dei tesserati regionali.

Art. 5

Il Consiglio regionale

5.1 Il Consiglio regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti dai quattro Presidenti Provinciali e dal numero di Consiglieri deciso in base all'art.7 dello Statuto ed eletti dall'Assemblea regionale, garantendo la rappresentanza di tutte le sezioni provinciali.

5.2 L'avviso di convocazione del Consiglio, da comunicarsi con dieci giorni di anticipo nei modi concordati, deve contenere il luogo, la data e l'ora, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5.3 La prima seduta del Consiglio regionale successiva alla sua elezione deve essere convocata dal Presidente entro i 15 giorni successivi alla elezione medesima.

5.4 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

5.5 L'accertamento della validità delle riunioni è operata all'inizio delle sedute e va certificata ogni qual volta sia richiesta da un Consigliere regionale.

5.6 Le votazioni hanno luogo per appello nominale o per alzata di mano salvo i casi previsti per le votazioni a scrutinio segreto.

5.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice tra i presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

6.1 L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali avviene mediante la presentazione di liste contenenti un numero di candidati pari a quello stabilito dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale.

6.2 Non è ammessa la candidatura in più di una lista. Non sono ammessi voti disgiunti. Il voto di lista annulla ogni preferenza. Risultano eletti i Candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di presentazione di più liste vengono eletti per l'80% i candidati risultati essere i più votati della lista vincente e per il 20% i candidati risultati essere i più votati della lista risultata seconda. Nel caso tutti i voti espressi dagli elettori risultassero essere voti di lista, risulteranno eletti i candidati della lista, a seguire partendo dal capolista, fino al raggiungimento delle percentuali fissate.

6.3 Le liste presentate dovranno contenere un numero di candidati uguale al numero dei consiglieri eleggibili.

6.4 Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di presidenti di sezioni comunali che rappresentino almeno il 20% degli iscritti della Sezione Provinciale.

Art. 7

Elezioni del Consiglio Direttivo delle Sezioni Comunali

7.1 Per le elezioni alle cariche sociali delle Sezioni Comunali si applicano ove compatibili le regole Statuite per le Sezioni Provinciali.

Art. 8

Disposizioni finali

8.1 Per tutto quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, si applicano- se compatibili -le disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana della Caccia.